

STUDIO RECONTA S.R.L. - S.T.P.

Sede: 41126 MODENA – Via Scaglia Est n. 5

Telefono: 059/356420 - Fax: 059/2929906

E-mail: segreteria@studioreconta.it

Soci Professionisti, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena:

PAOLO CESTI

Rag. Commercialista – Revisore Contabile

FABRIZIO BERTOZZI

Rag. Commercialista – Revisore Contabile

FEDERICO GAZZOLETTI

Dott. Commercialista – Revisore Contabile

Modena, li 07 APRILE 2026.

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 43/2026

Oggetto: OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA; ASPETTI CONTABILI E FISCALI.

Il trattamento delle “operazioni in valuta” rappresenta uno dei casi che presenta maggiori criticità nella redazione del Bilancio di esercizio, soprattutto in relazione alla valutazione delle attività e passività.

In questo contributo verranno illustrate le regole di trattamento contabile di questa particolare tipologia di operazione.

Premessa

Il Codice civile prevede che il Bilancio di esercizio deve essere redatto in unità di Euro, nonostante non tutte le operazioni aziendali vengano regolamentate in base alla divisa domestica.

Ciò impone, dunque, di convertire in Euro i valori contabili derivanti dalle operazioni in valuta estera.

Tale operazione non sempre è scevra di criticità, soprattutto quando da dette operazione derivano attività e passività in valuta.

La definizione di operazioni in valuta

Secondo il Principio Contabile OIC 26 (p. 4) un'operazione in valuta estera è un'operazione effettuata dalla Società che redige il Bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall'Euro, tra cui vi possono rientrare:

- l'acquisto (o vendita) di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
- i prestiti erogati (o ricevuti) in cui l'ammontare è espresso in valuta estera;
- l'acquisto di un bene strumentale in valuta estera.

Un'operazione in valuta estera può determinare l'iscrizione in Bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie.

Le attività/passività monetarie sono quelle che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili (lo IAS 21.8 a cui rimanda l'articolo 2426, comma 2 del Codice civile le definisce come “... unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile”).

Sono elementi **monetari**: i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.

Ad esempio: il credito verso Clienti in valuta che si genera a seguito della contabilizzazione di un ricavo da vendita di beni in Dollari Statunitensi è **un'attività monetaria**.

Le attività/passività **non** monetarie, invece, sono quelle che non comportano il diritto ad incassare (o l'obbligo di pagare) importi di denaro in valuta determinati o determinabili.

Sono elementi **non monetari**: le immobilizzazioni materiali ed immateriali, le partecipazioni ed altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.

Un'attività **non** monetaria, dunque, potrebbe essere un bene strumentale o una partecipazione sociale acquistati in valuta estera.

La rilevazione iniziale delle poste in valuta

Quando viene posta in essere un'operazione in valuta, il primo passaggio è quello della sua rilevazione in contabilità.

A questo proposito, l'articolo 2425-bis, secondo comma, del Codice civile prevede che: *“i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”*.

Il cambio corrente è il tasso di cambio alla data dell'operazione.

Lo stesso criterio deve applicarsi per le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera.

La **data** dell'operazione rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la rilevazione **iniziale** secondo quanto previsto dai singoli Principi Contabili OIC in base al principio di competenza, ad esempio si rileva **inizialmente**:

- un debito finanziario, quando sorge l'obbligazione della Società verso la controparte;
- un bene strumentale, quando avviene il trasferimento del titolo di proprietà se acquisite a titolo oneroso o gratuito;
- un costo o un ricavo da acquisto/cessione di un bene mobile, quando si trasferiscono i relativi rischi e benefici;
- un costo o un ricavo da acquisto/cessione di un bene immobile, quando viene stipulato l'atto notarile;
- un costo o un ricavo relativo ad una prestazione di servizi, quando la prestazione è ultimata.

La valutazione e le rilevazioni successive

Se l'attività/passività in valuta si chiude **entro** la fine dell'esercizio in cui è stata iscritta, si realizzerà un utile (o perdita) su cambi in ragione dell'oscillazione positiva/negativa del tasso di cambio.

L'utile (o la perdita) su cambi impatta sul conto economico alla voce **C17-bis “utili o perdite su cambi”**.

Se, invece, l'attività/passività alla data di chiusura dell'esercizio **risulta ancora aperta**, essa deve essere oggetto di **valutazione** ai sensi dell'articolo 2426, numero 8-bis del Codice civile, il quale prevede che *“le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”*.

Il Principio Contabile OIC 26 prevede differenti criteri di conversione delle attività e passività in valuta **non ancora regolate** alla data di chiusura dell'esercizio; infatti, occorre distinguere tra criteri di conversione in

valuta di poste **monetarie** e di poste **non** monetarie (come sopra visto questi criteri non interessano le attività e le passività originariamente espresse in valuta, ma già regolate alla fine dell'esercizio).

Tuttavia, come specificato dal Principio Contabile OIC 26, per le poste **non** monetarie, ancorché già regolate, ma che continuano a generare flussi in valuta, i criteri di conversione rilevano ai fini della determinazione del valore recuperabile.

La valutazione delle poste monetarie in valuta deve avvenire secondo il tasso di cambio alla data di **chiusura** dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico dell'esercizio.

Si genera un utile su cambi quando il tasso di cambio alla **chiusura** dell'esercizio è **migliorativo** rispetto al tasso riscontrato alla data di esecuzione dell'operazione ovvero alla data di chiusura dell'esercizio precedente.

Nell'ipotesi opposta (tasso di cambio **sfavorevole**) si genera una perdita su cambi.

Tali differenziali (positivi o negativi) devono essere imputati al conto economico nella voce **C17-bis “utili o perdite su cambi”** la cui contropartita è rappresentata dall'incremento o dal decremento dell'attività/passività in valuta.

Tali differenziali (positivi o negativi) sono meramente figurativi e virtuali, in quanto sono risultati che originano da una **valutazione** dei componenti in valuta che potrebbe non essere confermata al momento del **realizzo**.

Pertanto, in ossequio al postulato della prudenza, se dalla conversione in Euro di attività (o passività) monetarie dovesse emergere un **utile**, esso **non** può essere distribuito ai Soci, in quanto, appunto, di origine valutativa (l'articolo 2426, primo comma, numero 8-bis del Codice civile prevede che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, “l'eventuale utile netto è **accantonato** in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”).

Tale utile (saldo positivo tra utili e perdite non realizzati) deve essere accantonato, in sede di destinazione del risultato di esercizio, in un'apposita riserva non distribuibile denominata “Riserva utili su cambi”.

Qualora il risultato netto dell'esercizio sia inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell'esercizio.

Per quanto attiene ai profili procedurali, il Principio Contabile OIC 26 sottolinea che in sede di redazione del Bilancio si applica prima il criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal Principio Contabile di riferimento e poi si effettua la conversione in Euro del risultato ottenuto.

Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 “Crediti” e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

Pertanto, in sede di Bilancio si deve dare evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione, per cui:

- la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico;
- la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) “utili e perdite su cambi”.

Le attività e passività in valuta aventi natura **non** monetaria, invece, devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (il c.d. cambio storico), con la conseguenza che le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.

Le successive valutazioni dell'attività e della passività non monetarie devono avvenire secondo le regole ordinarie.

Quindi al fine di stabilire se il costo di iscrizione di un'immobilizzazione (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali) possa essere mantenuto in Bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell'attivo circolante).

In questo processo valutativo, gli effetti legati alla **variazione** del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in Bilancio per le singole attività.

Sempre in tale ambito, le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono ovviamente alla determinazione del valore recuperabile.

Aspetti fiscali

Le poste di origine valutativa, imputate al conto economico, sono riconosciute ai fini fiscali.

In un'ottica semplificatoria, il Legislatore fiscale con l'articolo 9, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 192/2024 ha **abrogato** il comma 3 dell'articolo 110 del Tuir, il quale prevedeva che *“la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.*

Tale abrogazione ha efficacia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (periodo d'imposta 2024 per i soggetti solari).

Fino al periodo d'imposta 2023 (per i contribuenti solari) era necessario apportare le variazioni in **aumento** ed in **diminuzione** (nella Dichiarazione dei redditi) per sterilizzare le componenti valutarie di origine valutativa.

.....

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Reconta